

# CAT PMI

## NATURAL RISK INSURANCE

### SCHEDA PRODOTTO

**CAT PMI NATURAL RISK INSURANCE** è il prodotto dedicato alle Imprese, iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., per la copertura di beni quali fabbricati, terreni, contenuto e merci da danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi nel territorio nazionale come da Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

**Il presente documento illustra le principali caratteristiche del prodotto, onde garantire una corretta identificazione del target di riferimento e, pertanto, una coerente proposizione del prodotto assicurativo al Cliente.**

#### CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO

TARGET MARKET POSITIVO	TARGET MARKET NEGATIVO
Persona giuridica/Ditta individuale	Persona fisica
Impresa iscritta nel registro delle imprese italiano	Impresa non iscritta nel registro delle imprese italiano
Impresa che opera nei settori dell'Artigianato, Industria, Commercio, Servizi	Impresa Agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e Impresa che non opera nei settori nei settori dell'Artigianato, Industria, Commercio, Servizi
Impresa che intende proteggere beni quali fabbricati e terreni, contenuto e facoltativamente merci esclusivamente dagli eventi catastrofici indicati nella L. 213/2023 (Terremoti, Alluvioni, Frana)	Impresa che non intende proteggere beni quali fabbricati e terreni, contenuto e facoltativamente merci esclusivamente dagli eventi catastrofici indicati nella L. 213/2023 (Terremoti, Alluvioni, Frana)
Imprese i cui beni immobili abbiano le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"><li>• sono siti sul territorio italiano;</li><li>• non sono in fase di costruzione;</li><li>• sono conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente all'epoca della costruzione o hanno ottenuto sanatoria o condono e non sono poi stati gravati da abuso successivo, ovvero eventuali modifiche e/o ampliamenti sono stati apportati sulla base di un valido titolo edilizio;</li><li>• hanno già in corso un procedimento di sanatoria o di condono;</li><li>• non sono dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità ed sono in buone condizioni di statica e manutenzione;</li></ul>	Imprese il cui beni immobili risultino: <ul style="list-style-type: none"><li>• siti fuori dal territorio italiano;</li><li>• in fase di costruzione;</li><li>• gravati da abuso edilizio o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste anche in relazione ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;</li><li>• dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità;</li><li>• in cattive condizioni di statica, manutenzione e conservazione.</li></ul>

- sono conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

## GARANZIE

### BASE E FACOLTATIVE

Il prodotto ha un unico settore articolato su tre garanzie secondo lo schema seguente:

#### SETTORE-- CATASTROFI NATURALI

- Garanzia Terremoto (partite Fabbricato e Terreno, Contenuto e Merci)
- Garanzia Alluvione (partite Fabbricato e Terreno, Contenuto e Merci)
- Garanzia Frana (partite Fabbricato e Terreno, Contenuto e Merci)

#### Garanzie sempre operanti

- Garanzia anticipo indennizzi
- Garanzia danni da interruzione di attività
- Garanzia spese di demolizione e sgombero

## NORME ASSUNTIVE

La normativa prevede che siano assicurati terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, a tal fine il prodotto è stato articolato in 3 garanzie e per ciascuna garanzia sono state definite le relative partite come da schema sottostante:

Garanzie Base	Partite base	Partita facoltativa	Somme massime assicurabili
TERREMOTO	FABBRICATO E TERRENO (PRA) CONTENUTO (PRA)	MERCI (PRA)	2.000.000,00€ 500.000€ 50.000€
ALLUVIONE	FABBRICATO E TERRENO (PRA) CONTENUTO (PRA)	MERCI (PRA)	2.000.000,00€ 500.000€ 50.000€
<b>Garanzia Subordinata vincolata</b> alla presenza di almeno una delle Garanzie Base (Terremoto o Alluvione)			
FRANA	FABBRICATO E TERRENO (PRA) CONTENUTO (PRA)	MERCI (PRA)	2.000.000,00€ 500.000€ 50.000€

Onde rispondere all'**obbligo assicurativo**, a valere per l'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi, **le garanzie Terremoto, Alluvione e Frana devono costituire un pacchetto non divisibile** e quindi devono essere attivate congiuntamente.

Se l'**Impresa Contraente è proprietaria e conduttrice dell'immobile da assicurare**, è obbligatorio acquistare le Garanzie Base Terremoto, Alluvione e Frana per le Partite "Fabbricato e Terreno" e "Contenuto", mentre la Partita "Merci" è facoltativa

Qualora l'**Impresa Contraente è solo conduttrice, esclusivamente in qualità di affittuario/utilizzatore dell'immobile da assicurare** e sia già munita di una delle due Garanzie Base (Terremoto o Alluvione) sul Fabbricato, **potrà limitare sulla Partita Fabbricato e Terreno, la copertura alla garanzia Base di cui non dispone** e alla Garanzia Subordinata Frana, o **limitare la copertura alla Partita "Contenuto" se e solo se la Partita "Fabbricato e Terreno" è già provvista di entrambe le Garanzie Base (Terremoto o Alluvione)**, in ogni caso la Partita "Merci" è facoltativa

La Garanzia Frana non è acquistabile singolarmente, ma è sempre operante congiuntamente ad una Garanzia Base.

Somme assicurate: la **somma assicurata** sulle diverse garanzie rese operanti **per ciascuna partita** deve essere la medesima.

È possibile inserire nella stessa polizza un numero massimo di 1 ubicazione di rischio.

#### TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Il prodotto è di tipo **Individuale**.

#### CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

Non sono assicurabili imprese i cui beni immobili risultino:

- siti su territorio non italiano;
- in fase di costruzione;
- non conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente all'epoca della costruzione oppure non abbiano ottenuto sanatoria o condono o siano gravati da abuso successivo, ovvero eventuali modifiche e/o ampliamenti non sono stati apportati sulla base di un valido titolo edilizio;
- non abbiano già in corso un procedimento di sanatoria o di condono;
- dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità;
- non in buone condizioni di statica e manutenzione;
- non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

#### CONTRAENTE

Il Contraente di **CAT PMI NATURAL RISK INSURANCE** è la Persona giuridica/Ditta individuale.

#### BENI ASSICURATI

- FABBRICATO E TERRENO
- CONTENUTO
- MERCI (Facoltativamente)

#### DURATA E TACITO RINNOVO

Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo.  
Non sono ammesse polizze di durata inferiore all'anno.

#### PREMIO

Il Premio per ogni Garanzia e per ogni Partita assicurata è determinato in funzione dei seguenti fattori:

- somma assicurata,
- codice di avviamento postale di ubicazione del rischio,
- variabili di costruzione dell'immobile:
  - a) materiali di costruzione,
  - b) anno di costruzione,
  - c) n. di piani dell'edificio oltre il piano terra,
  - d) piano più basso occupato dall'attività.

Il **Premio annuo** sarà corrisposto dal Contraente secondo modalità normativamente consentita e specificata nel Contratto.

È previsto un **premio minimo** di polizza di **€ 60, frazionabile** a scelta del Contraente in **rate semestrali, trimestrali o mensili** senza nessuna maggiorazione.

Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.

### EMISSIONE POLIZZA : QUESTIONARIO DI INGRESSO

La polizza prevede la compilazione da parte dell'Azienda assicurata delle seguenti dichiarazioni:

#### UBICAZIONE IMMOBILE

Indirizzo (via, piazza, ecc.)		n. civico	
Città e provincia	( )	c.a.p.	
Codice Ateco Azienda assicurata			

#### DICHIARAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Tipo di utilizzo del bene immobile assicurato:	
Il Contraente utilizza il bene immobile assicurato in qualità di:	E' possibile scegliere tra 2 opzioni: 1. Proprietario e Conduttore 2. Conduttore

Se l'Impresa Contraente è proprietaria e conduttrice dell'immobile da assicurare (opzione 1), è obbligatorio acquistare le Garanzie Terremoto, Alluvione e Frana per le Partite "Fabbricato e Terreno" e "Contenuto", mentre la Partita "Merzi" è facoltativa

Se l'Impresa Contraente è solo Conduttore (opzione 2), ovvero affittuario/utilizzatore dell'immobile da assicurare e sia già munita di una delle due Garanzie Base (Terremoto o Alluvione) sul Fabbricato, potrà limitare la copertura sulla Partita "Fabbricato e Terreno" alla garanzia Base di cui non dispone e alla Garanzia Subordinata Frana, in base alla dichiarazione resa in iter di emissione. Qualora sia già munita di tutte e due Garanzie Base (Terremoto o Alluvione) sul Fabbricato, potrà limitare le Garanzie Terremoto, Alluvione e Frana alla sola Partita "Contenuto". In ogni caso la Partita "Merzi" è facoltativa.

Il Fabbricato e il Terreno da assicurare sono già coperti per la Garanzia Terremoto?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Nel caso in cui il Fabbricato e il Terreno da assicurare posseggano già la Garanzia Terremoto, il Contraente intende acquistare la medesima copertura?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Il Fabbricato e il Terreno da assicurare sono già coperti per la Garanzia Alluvione?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Nel caso in cui il Fabbricato e il Terreno da assicurare posseggano già la Garanzia Alluvione, il Contraente intende acquistare la medesima copertura?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Qual è il materiale di costruzione del Fabbricato da assicurare?	E' possibile scegliere tra 4 opzioni: 1. Muratura, 2. Cemento Armato, 3. Acciaio, 4. Non conosciuto/Altro
In quale anno è stato costruito il Fabbricato da assicurare?	E' possibile scegliere tra 4 opzioni: 1. Fino_al_1950, 2. 1950-1990, 3. Post_1990, 4. Non conosciuto
Qual è il numero di piani oltre il piano terra, del Fabbricato da assicurare?	E' possibile scegliere tra 2 opzioni: 1. 3_o_più_piani, 2. Da_0_a_2

Qual è il piano più basso del Fabbricato da assicurare?	E' possibile scegliere tra 4 opzioni: 1. Primo Piano, 2. Superiori al primo, 3. Piano Terra/Piano strada, 4. Scantinato
---	---

#### SCONTI

Il prodotto non ammette sconti.

### GARANZIA TERREMOTO

#### Danni al FABBRICATO, al TERRENO e al CONTENUTO ed eventualmente MERCI

La Compagnia indennizza, nei limiti del Capitale assicurato indicato in Polizza per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - alle Cose assicurate causati da Terremoto inteso quale *sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.*

*Sono considerate singolo evento le prosecuzioni del fenomeno nelle 72 ore dalla prima manifestazione.*

**È previsto uno scoperto del 15% del danno come da normativa, lo stesso è riportato nelle Condizioni di Assicurazione.**

La forma di assicurazione prevista è a **Primo Rischio assoluto**, sino alla concorrenza del Capitale assicurato, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c..

#### TARIFFA

Il premio viene calcolato applicando al Capitale assicurato i tassi per mille differenziati in base alla combinazione CAP/Comuni e alle variabili di costruzione dell'immobile.

### GARANZIA ALLUVIONE ESONDAZIONE INONDAZIONE

La Compagnia indennizza, nei limiti del Capitale assicurato indicato in Polizza per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Alluvione – Esondazione- Inondazione intesa quale *fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.*

*Sono considerate singolo evento le prosecuzioni del fenomeno nelle 72 ore dalla prima manifestazione.*

**È previsto uno scoperto del 15% del danno come da normativa, lo stesso è riportato nelle Condizioni di Assicurazione.**

La forma di assicurazione prevista è a **Primo Rischio assoluto**, sino alla concorrenza del Capitale assicurato, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c..

#### TARIFFA

Il premio viene calcolato applicando al Capitale assicurato i tassi per mille differenziati in base alla combinazione CAP/Comuni e alle variabili di costruzione dell'immobile.

### GARANZIA FRANA

#### Danni al FABBRICATO e al TERRENO e al CONTENUTO ed eventualmente MERCI

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da frana intesa quale *movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della forza di gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni di acqua.*

Sono considerate singolo evento le prosecuzioni del fenomeno **nelle 72 ore** dalla prima manifestazione.

È previsto uno scoperto del 15% del danno come da normativa, lo stesso è riportato nelle Condizioni di Assicurazione. La forma di assicurazione prevista è a **Primo Rischio assoluto**, sino alla concorrenza del Capitale assicurato, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c..

#### **TARIFFA**

Il premio viene calcolato applicando al Capitale assicurato i tassi per mille differenziati in base alla combinazione CAP/Comuni e alle variabili di costruzione dell'immobile.

### **GARANZIE TERREMOTO, ALLUVIONE, FRANA: DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

#### **A. Fabbricati, Terreni, macchinari, mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio**

- **Danno parziale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il ripristino della parte di Fabbricato danneggiato, **dedotto il valore dei residui.**
- **Danno totale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per ricostruire a nuovo il Fabbricato distrutto, **dedotto il valore dei residui.**
- **Terreno:** nell'ambito del Capitale assicurato alla partita Fabbricato Terreno e fermo lo scoperto previsto per le singole Garanzie sono indennizzate le spese per il ripristino inteso come costo dei lavori di bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente l'evento.

#### **B. Contenuto**

- **Danno parziale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per la rimessa della cosa danneggiata nello stato funzionale in cui la stessa si trovava immediatamente prima del Sinistro, **dedotto il valore dei residui delle parti eventualmente sostituite.**
- **Danno totale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il rimpiazzo della cosa distrutta, **dedotto il valore dei residui.**

#### **C. Merci**

Si stabilisce:

1. il valore complessivo che avevano al momento del Sinistro tutte le merci assicurate, illese e danneggiate, tanto finite quanto in corso di fabbricazione;
2. dette Merci vengono valutate in base al prezzo della materia greggia al giorno del Sinistro, aumentato delle spese di fabbricazione corrispondenti allo stato in cui le merci si trovavano al momento del Sinistro, nonché delle imposte di fabbricazione e diritti doganali pagati dal Contraente/Assicurato e al netto dell'I.V.A., che avrebbe dovuto essere pagata dall'acquirente finale;
3. se le valutazioni così formate superassero i corrispondenti eventuali prezzi correnti sul mercato al giorno del Sinistro, questi ultimi dovranno essere applicati alle rispettive merci;
4. il valore delle Merci illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
5. il valore ricavabile dai residui del Sinistro.

L'Indennizzo è dato dal valore complessivo delle Merci stimato al punto 1., **dedotto il valore delle merci illese ed il valore ricavabile dai residui** (stime 4. e 5.).

#### **Pagamento dell'Indennizzo**

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del Danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile.

Il pagamento definitivo dell'Indennizzo sarà effettuato entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o arbitrale. Quando si tratti di immobili, prima del pagamento sia dell'eventuale anticipo che dell'Indennizzo, il Contraente/Assicurato deve esibire alla Compagnia i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie o altre iscrizioni pregiudizievoli di cui all'art. 2742 c.c..

**Qualora il Fabbricato è di proprietà di soggetto diverso dal Contraente, il Beneficiario dell'Anticipo o dell'Indennizzo è il proprietario, il quale è tenuto ad utilizzare tali somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.**

**In caso di inadempimento dell'obbligo di ripristino, il Contraente ha diritto a ricevere dal proprietario una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività d'impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40% dell'Indennizzo percepito dal proprietario stesso.**

## **GARANZIE SEMPRE OPERANTI**

### **Garanzia anticipo indennizzi**

L'Azienda assicurata ha diritto di chiedere e ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto fino al 30% dell'importo che ragionevolmente dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità, e che l'ammontare del Sinistro superi l'importo di € 50.000 (cinquantamila).

Tale vincolo di importo minimo non sussiste se per l'area di ubicazione del rischio colpito dall'evento è **stato dichiarato lo stato di ricostruzione**.

L'obbligazione della Compagnia dovrà essere soddisfatta entro 30 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, purché siano trascorsi almeno 15 giorni dalla richiesta dell'anticipo e purché l'Assicurato abbia rispettato gli "Obblighi in caso di sinistro".

### **Garanzia danni da interruzione di attività**

Nel caso di forzata interruzione dell'attività dell'Azienda assicurata, causata da Sinistro indennizzabile per Catastrofi Naturali, la Compagnia riconosce all'Assicurato, nel limite dei Capitali complessivamente assicurati indicati in Polizza alle Partite "Fabbricato e Terreno" e/o "Contenuto", una diaria giornaliera di € 300,00 per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, per le spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè, riguardasse solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo massimo giornaliero suindicato è ridotto della metà.

Sono esclusi i Danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- difficoltà di reperimento delle merci, beni o servizi necessari all'attività ed imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore

Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato dal 4° giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato il Sinistro. La presente copertura è prestata con il limite massimo indennizzabile di 90 giorni per sinistro ed anno assicurativo.

### **Garanzia spese di demolizione e sgombero**

La Compagnia nel limite del Capitale assicurato indicato in Polizza indennizza, quando conseguenti agli eventi catastrofali garantiti, anche:

- i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare i Danni derivanti dagli eventi prima indicati;
- le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo a termini di Polizza.